



COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



ORDINANZA N. 24 del 18.05.2021 prevenzione incendi boschivi Anno 2021.-

IL SINDACO

- Visto il D.P.G.R. Puglia n. 115 del 21.04.2021 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 57 del 21.04.2021 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2021, ai sensi della L. n. 353/2000, della L.R. n. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l’anno in corso lo la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno – 15 settembre 2021;
- Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;
- Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che, secondo quanto specificato all’art. 8 del citato DPGR i Sindaci in qualità di Autorità di protezione Civile, sono tenuti a diffondere, mediante apposita ordinanza, le idonee misure di carattere divulgativo e preventivo nonché tutte le iniziative che si rendono opportune per la massima diffusione e applicazione del D.P.G.R. n. 115/2021 sul territorio di competenza;

Considerato che:

- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d’ogni genere;
- lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale nonché alla fauna autoctona;
- è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas, acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall’incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall’adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l’abbruciamento di vegetali.

Ravvisata pertanto la necessità di emanare un provvedimento idoneo a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

RENDE NOTO

Mediante pubblicazione in allegato al presente atto, il contenuto del D.P.G.R. Puglia n. 118 del 21.04.2021 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 57 del 22.04.2021 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2021, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.r. n.38/2016 e della L.r. 53/2019”, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l’anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2021;

ORDINA

1. Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie,
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una

Comando Polizia Locale di Ginosa


74013 Via Quarto, 12 Via Quarto, 12

tel. 099.8290247 fax 099.8293729 e-mail: pm@comune.ginosa.ta.it

pec: pm.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Ordinanza per Grave
pericolosità incendi boschivi
anno 2021

Pag. 1 di 3



COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE




larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio così come individuato dal citato decreto del Presidente della Giunta Regionale, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 38/2016.
4. Entro il 15 giugno 2021 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità così come individuato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale indicato, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI, i gestori delle Reti per gli impianti fuori terra, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità;
5. I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire entro il 15 giugno 2021, le necessarie verifiche e l'eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza.
6. Alla Società di gestione delle Ferrovie, all'ANAS, all'Acquedotto Pugliese, ai Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2021 e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio;

Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 6 della presente Ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale compresa tra € 25,00 ed € 500,00; il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge.

Per le violazioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.G.R. Puglia n. 115 del 21.04.2021 di cui al documento allegato e richiamato in premessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del medesimo provvedimento.

DISPONE



COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



1. Secondo le previsioni di cui al D.P.G.R. n. 115 del 21 aprile 2021, Le Stazioni CUTFFA dell'Arma dei Carabinieri, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
2. Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione on line all'Albo Pretorio del sito internet del Comune di Ginosa, invio ai locali organi di informazione, alle locali organizzazioni di categoria e pubblicizzata a mezzo stampa con affissione nei punti principali del territorio comunale.
3. Trasmissione per opportuna conoscenza e competenza a:
 - Comando di Polizia Municipale di Ginosa;
 - Comando Stazione Carabinieri di Ginosa;
 - Comando Stazione Carabinieri di Marina di Ginosa;
 - Alle Stazioni Forestali (CUTFAA) dei Carabinieri di Laterza e Marina di Ginosa;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ginosa, 18.05.2021

